

Statuto Associazione Dilettantistica "TENNIS CLUB PORTOGRUARO"

CAPO I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 – Denominazione.

1. E' costituita una Associazione dilettantistica sotto la denominazione "TENNIS CLUB PORTOGRUARO" che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione";
2. I colori sociali sono: rosso granata, nero e grigio.

Articolo 2 – Sede.

L'Associazione ha sede legale a Portogruaro in viale Cadorna, 32.

Articolo 3 – Scopi.

1. L'Associazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del TENNIS, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica del TENNIS. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Tennis; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e del regolamento organico della Federazione Italiana Tennis nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 4 – Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 – Affiliazione alla FIT.

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (FIT), della quale esplicitamente, per se e per i suoi associati (iscritti) ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del CONI;
2. L'Associazione si impegna, inoltre ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, nel caso di scioglimento e cessazione di appartenenza alla F.I.T.;
3. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. sono personalmente e solidamente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva.

1. L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi ed ad apportare al presente Statuto le modificazioni che verranno imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 – Organi Sociali.

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) Il Consiglio Direttivo;
 - d) Il Segretario;
 - e) Collegio dei probiviri
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito e attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione

Articolo 8 – Assemblea.

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti;
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo;
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati;

4. L'Assemblea nomina il Presidente dell'assemblea un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche;
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio;
6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni;
7. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione, agli associati a mezzo, opzionale, consegna manuale, posta ordinaria, e-mail, affissione in bacheca presso sede sociale o in bacheca del sito informatico. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
8. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno due volte all'anno, entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre per l'esame del bilancio preventivo;
9. L'assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione, agli associati a mezzo, opzionale, consegna manuale, posta ordinaria, e-mail, affissione in bacheca presso sede sociale o in bacheca del sito informatico. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;

Articolo 9- Partecipazione all'Assemblea.

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa;
2. Il rappresentante del comune nominato dal Sindaco per tutto il periodo di vigenza della convenzione con il comune di Portogruaro relativa alla concessione in uso del complesso sportivo, se e con le modalità in esse previste. Con funzioni consultive e di intermediazione fra Associazione e l'Ente senza diritto al voto.
3. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Costituzione dell'Assemblea.

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto;
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

ARTICOLO 11 – Attribuzioni dell'Assemblea.

1. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria;
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da

compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari.

1. Le deliberazioni dell'assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi(esclusi gli astenuti);
2. Le deliberazioni dell'assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
 - a. in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;
 - b. In seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati presenti aventi diritto al voto;
3. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati;
4. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 – Eleggibilità – Incompatibilità.

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Italiana TENNIS, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione Italiana Tennis e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno;
2. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età;
3. Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 1 del art. 13;
4. Il termine per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 24,00 del secondo giorno precedente la data della prima convocazione dell'Assemblea;
5. Qualora non vengano presentate candidature oppure non sufficienti a coprire il numero minimo di 5, alla prima convocazione dell'Assemblea dei Soci verrà delegato, alla stessa, la decisione di indire una successiva assemblea per la verifica di candidature atte a coprire le cariche previste all'art.7 punto c del presente Statuto secondo quanto previsto all'art.11 del presente Statuto;
6. Risulteranno eletti, da cinque a sette soci, a seconda delle decisioni dell'Assemblea, solo quelli inseriti nell'elenco candidati, esposta successivamente al termine presentazione delle candidature cui art.13 comma 4, che avranno riportato il maggior numero di voti;
7. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni e/o società sportive tennistiche.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente;
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni, il rinnovo dello stesso dovrà avvenire entro il mese di novembre dell'anno di fine mandato, i componenti potranno essere rieletti;
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

4. Partecipa invitato il rappresentante del comune nominato dal Sindaco per tutto il periodo di vigenza della convenzione con il comune di Portogruaro relativa alla concessione in uso del complesso sportivo, se e con le modalità in esse previste. Con funzioni consultive e di intermediazione fra Associazione e l'Ente senza diritto al voto;
5. In caso di parità il voto del Presidente è determinante;
6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal segretario o da chi ha presieduto la riunione. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione;
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità;
8. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti;
9. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo;
10. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno due volte all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) Determina l'ammontare dei contributi degli associati;
- h) Esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- i) Amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'assemblea;
- j) Approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione

Articolo 16 – Il Presidente.

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza firma gli atti ed i provvedimenti con potestà di delega.

Articolo 17 – Il Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 18 – Il Segretario.

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Collegio dei probiviri.

- I. Il collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto fra i Soci che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari; resta in carica per la durata di due anni e fino all'elezione del successivo Collegio dei probiviri.
- II. E' composto da cinque membri, che, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente ed il Vicepresidente.
- III. Il Collegio dei probiviri ha il compito:
 - Ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati, degli atleti aggregati e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;
 - Si attiva autonomamente o su segnalazione;
 - Opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
 - Adotta provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata.
- IV. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tre componenti, tra cui il presidente o il Vicepresidente.
- V. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono appellabili al collegio arbitrale, previsto dal successivo art.32, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta agli interessati

CAPO III

ASSOCIATI

Articolo 20 – Associati

1. L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto;
2. Può essere prevista la categoria degli aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore della Associazione; essi devono essere in possesso della tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 21 - Ammissione all'Associazione.

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprendibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Tennis e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano;
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo;
3. La qualità di socio verrà efficacemente conseguita dopo l'approvazione del Consiglio direttivo ed inserito nel " Libro Soci " che verrà aggiornato con cadenza mensile;
4. La domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale;

5. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne;
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 22 –Tesseramento alla F.I.T.

L'Associazione si impegna a curare annualmente il tesseramento alla FIT dei soci in regola con il pagamento.

Articolo 23 – Cessazione di appartenenza alla Associazione.

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) morosità alla scadenza dei termini fissati dal Consiglio Direttivo per il versamento richiesto della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) scioglimento dell'Associazione.
2. Il provvedimento, comunicato con lettera raccomandata, di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea;
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

CAPO IV

FONDO COMUNE BILANCIO

Articolo 24 - Fondo comune Entrate.

1. Il fondo comune è costituito:
 - a) dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
 - b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;
 - c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:
 - a) Dalle quote tesseramento degli associati anche frazionate in quota Socio ed ora utilizzo campo;
 - b) dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
 - c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 25 – Contributo degli Associati.

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione alle scadenze e con modalità da essa indicate;
2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei quindici giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo;

3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre tre mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo;
4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi anche in caso di morte del Socio;
5. In nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell'Associazione, così come in caso di recesso, di esclusione o di morte del Socio, può farsi richiesta di restituzione di quanto versato.

Articolo 26 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo.

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno;
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce per l'esame entro il 31 gennaio per il bilancio consuntivo dell'Associazione, ed entro il 31 ottobre per il preventivo, a sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione;
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, deve essere correlato dai documenti contabili e idonee relazioni nonché dei vari documenti giustificativi;
4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso;
5. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, Il bilancio consuntivo rimane depositato e a disposizione dei soci nella sede sociale per otto giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 27 – Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art 3;
2. Durante la vita della Associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 28- Provvedimenti disciplinari.

Sia la FIT, che l'Associazione possono adottare provvedimenti disciplinari di cui agli art. 29 e 30, indipendentemente l'una dall'altra

Articolo 29- Provvedimenti disciplinari dell'Associazione.

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli aggregati sono:
 - a) Ammonizione;
 - b) sospensione a termine (fino ad un massimo di un anno);
 - c) radiazione.
2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 30- Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) Dell'Associazione;
- b) Degli amministratori della Associazione;
- c) Dei tesserati F.I.T dell'Associazione.

Articolo 31- Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dalla F.I.T.

Articolo 32 - Collegio arbitrale.

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che potrebbero sorgere con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa;
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che potranno essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art 809 del Codice di Procedura Civile, che siano state originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi;
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli artt. 61 e 62 dello statuto e gli artt. 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della F.I.T.

Articolo 33 - Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria.

L'Associazione dal momento della affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria prevista nello statuto e nei regolamenti F.I.T.

Articolo 34 – Obblighi di carattere economico.

I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 35 – Indisponibilità del patrimonio della Associazione.

1. In nessun caso può darvi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative;
2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di evolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 36 – Richiamo normativo.

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.